

# REGOLAMENTO DI POLIZIA DI SICUREZZA URBANA

Testo coordinato con le modifiche approvate con deliberazione consiliare n. 75 del 05 dicembre 2022

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. l – Finalità e definizioni	3
Art. 2 - Oggetto	4
TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI POLIZI	A E
SICUREZZA URBANACAPO I – PUBBLICA INCOLUMITÀ	4
CAPO I – PUBBLICA INCOLUMITÀ	
Art. 3 - Disposizioni generali in materia di polizia, sicurezza e pubblica incolumità	4
Art. 4 – Comportamenti molesti o in grado di ledere la pubblica incolumità	
Art. 5 – Sicurezza degli immobili in stato di abbandono	
Art. 6 – Esercizio abusivo dell'attività di custodia di veicoli e sua fruizione	
Capo II – IGIENE URBANA	
Art. 7 – Misure a tutela dell'igiene; disposizioni contro il maltrattamento degli animali	
Art. 8 – Ulteriori misure di tutela	
Art. 9 – Tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto	
Art. 10 – Esercizio di attività commerciale e artigianale in aree pubbliche	
Capo III - QUIETE PUBBLICA E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE	
Art. 11 – Valorizzazione delle attività che favoriscono l'aggregazione sociale	
Art. 12 – Tutela del riposo e della serenità dei cittadini	
Art. 13 – Consumo, somministrazione e vendita al dettaglio o per asporto di bev	
alcoliche, superalcoliche, o comunque detenute in contenitori di vetro e/o lattine. M	
contro l'occupazione abusiva di suolo pubblico	
Art. 14 – Proiezioni degli esercizi commerciali sulla pubblica via	
Capo IV - SICUREZZA URBANA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIV COMMERCIALI E ARTIGIANALI	
Art. 15 – Attività di riparazione veicoli e altre attività artigianali	
TITOLO III - SANZIONI	
Art. 17 – Vigilanza	
Art. 18 – Sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie	
Art. 19 – Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere	
TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 20 – Entrata in vigore	
Art. 21 – Abrogazioni	
ALLEGATO 1	15



## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 Finalità e definizioni

- 1. Il presente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e dello Statuto dell'Ente, reca norme di comportamento finalizzate a promuovere la cultura della legalità, lo spirito di comunità, la solidarietà e lo sviluppo della coscienza civile e mira a garantire la sicurezza urbana, la vivibilità e il decoro della città oltre che a contrastare le forme diffuse di degrado sociale, al fine di promuovere un'ordinata e civile convivenza e migliorare il livello della qualità della vita, non dimenticando le numerose complessità e peculiarità, sociali, storiche ed economiche che coesistono all'interno della città, degli abitanti e del tessuto sociale del Comune di Napoli.
- 2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con successive integrazioni e modificazioni nella L. n. 48/2017, l'Allegato 1 (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento) espressamente individua le strade e le piazze su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura e di culto o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli ovvero adibite a verde pubblico nelle quali si applicano le disposizioni sanzionatorie e le misure indicate nel citato art. 9, commi 1 e 2.
- 3. All'aggiornamento e alla modifica del predetto Allegato 1 provvede con propria deliberazione la Giunta Comunale.
- 4. Ai fini della interpretazione e dell'applicazione degli articoli che seguono:
- per "Regolamento", s'intende il presente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana;
- per "Comune", si intende il Comune di Napoli;
- per "incolumità pubblica", l'integrità fisica delle persone e le regole atte a tutelarla;
- per "sicurezza urbana", si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;
- •per "igiene e decoro urbano", l'accesso e la fruizione consapevole dello spazio della città, nelle sue parti di uso collettivo, nei suoi beni comuni, nei suoi luoghi di rilevanza storici e monumentali, nei suoi servizi, con la possibilità per tutti i cittadini di poterne usufruire.



# Art. 2 Oggetto.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1, il Regolamento detta norme in materia di:

- a) incolumità pubblica;
- b) igiene e tutela dell'ambiente anche urbano;
- c) quiete pubblica e tranquillità delle persone;
- d) sicurezza urbana nello svolgimento delle attività commerciali e artigianali.

## TITOLO II

## NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA.

# Capo I PUBBLICA INCOLUMITÀ.

#### Art. 3

## Disposizioni generali in materia di polizia, sicurezza e pubblica incolumità.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è fatto divieto a chiunque di adottare comportamenti che possano causare pericolo all'incolumità delle persone, alle loro attività o alla loro libera e tranquilla circolazione, turbare la pubblica quiete e/o causare molestie o disturbo.

#### Art. 4

# Comportamenti molesti o in grado di ledere la pubblica incolumità.

- 1. A salvaguardia della pubblica sicurezza e della pubblica incolumità è vietato:
- a) manomettere, diminuire la funzionalità o, in qualsiasi modo, danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti soprasuolo e sottosuolo installati;
- b) accendere fuochi sulla pubblica via o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
- c) esplodere fuochi d'artificio in luoghi pubblici o aperti al pubblico o destinati ad uso pubblico, fatti salvi i casi e i limiti previsti da specifiche autorizzazioni;
- d) lanciare sassi o altri oggetti e sostanze inquinanti in luogo pubblico o ad uso pubblico;
- e) salire o arrampicarsi su monumenti e altri beni pubblici o privati posti sulla pubblica via;
- f) utilizzare dispositivi aerei a pilotaggio remoto (droni) in aree aperte di pubblico passaggio, fatte salve le autorizzazioni previste dalla normativa di settore;
- g) produrre, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o meno, esalazioni moleste e maleodoranti verso luoghi pubblici o privati tali da alterare lo stato di benessere di una persona e causare malessere e disturbi;
- h) collocare su finestre, balconi e terrazzi qualsiasi oggetto mobile che non sia stabilmente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- i) condurre cani senza guinzaglio e senza apposita museruola. Quest'ultima da applicarsi in caso di potenziale pericolo, o su richiesta delle autorità competenti;



- j) svolgere attività che possano intralciare il traffico veicolare in corrispondenza degli impianti semaforici e degli incroci stradali.
- 2. Salvo diversa previsione di legge, per le violazioni di cui al primo comma lett. a), b), c), d) si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis, del D.Lgs n. 267/2000, da individuarsi nella misura massima prevista al tempo della violazione. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981, per le violazioni di cui al primo comma lettere a), b), c), d), l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.
- 3. I comportamenti tenuti in violazione delle residuali lettere di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti ai sensi dell'art. 18 del Regolamento.

# Art. 5 Sicurezza degli immobili in stato di abbandono.

A tutela dell'incolumità pubblica e privata gli immobili dismessi e/o inagibili devono essere resi inaccessibili mediante la realizzazione di opere stabili che non consentano la praticabilità dei luoghi e la disattivazione di tutte le utenze degli impianti. Eventuali installazioni di recinzioni prospicienti la pubblica via vanno realizzate con materiali e colori compatibili con il decoro e l'ambiente urbano in cui si inseriscono, prevedendo anche la periodica manutenzione e pulizia delle aree interdette. L'inosservanza di tali condotte determina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis, del D.Lgs n. 267/2000, da individuarsi nella misura massima prevista al tempo della violazione. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981 l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

# Art. 6 Esercizio abusivo dell'attività di custodia di veicoli e sua fruizione.

- 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, se la violazione è commessa nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, nonché nelle aree urbane individuate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, in L. n. 48/2017.
- 2. I soggetti autorizzati allo svolgimento di autorimessa che favoriscono la sistemazione dei veicoli in sosta sulla pubblica via nei pressi del luogo di esercizio della propria attività sono puniti con la misura massima della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/00. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per la predetta violazione, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) della sanzione prevista.
- 3. È vietato intralciare il traffico svolgendo l'attività di procacciatore di clienti per l'esercizio dell'attività di autorimessa, in prossimità della stessa, nonché durante le operazioni che facilitano l'ingresso o l'uscita dei veicoli dalla suddetta. La violazione al presente comma è punita con la misura massima della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/00. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per la predetta violazione, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.



## Capo II IGIENE URBANA.

#### Art. 7

## Misure a tutela dell'igiene; disposizioni contro il maltrattamento degli animali.

- 1. Il Comune tutela eguali condizioni di vivibilità, ed opera per assicurare l'armonia e il rispetto reciproco delle persone e per migliorare il benessere e la qualità della vita.
- 2. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro, nonché a salvaguardia e tutela delle persone e degli animali, pertanto, è vietato:
- a) deturpare e danneggiare edifici pubblici o privati e imbrattare con scritte non autorizzate, incidere, danneggiare in qualsiasi altro modo il patrimonio artistico, monumentale, storico della città, le aree riconosciute di interesse archeologico, le chiese e ogni altro luogo di culto e le mura stradali anche con manifesti, cartelli ed ogni altro strumento;
- b) rimuovere e/o danneggiare la segnaletica, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi, o comunque di pubblica utilità; modificare, rendere illeggibili o danneggiare, in qualunque modo, le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati e le targhe descrittive dei monumenti;
- c) immergersi, anche parzialmente, e/o tuffarsi nelle fontane nonché favorirne l'accesso agli animali;
- d) spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti, nonché affiggere su di essi manifesti, adesivi o apporre scritte non autorizzate;
- e) condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti idonei alla raccolta e al corretto conferimento dei loro escrementi, ovvero omettendo di raccogliere le deiezioni solide qualora vengano depositate in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso. La disposizione non si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida;
- f) condurre cani con collare a strozzo, elettrici o con segnali sonori, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere, soccorso o per ragioni di sicurezza o tutela dell'incolumità pubblica o in caso di altra necessità;
- g) esercitare il campeggio o dimorare in tende in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- h) collocare lungo le strade appositi altarini celebrativi, edicole e cappelle votive senza la prescritta autorizzazione.
- 3.Le violazioni al primo comma, lett. a), b), c), d), e), f), g), h),sono punite con l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D. Lgs. n.267/2000, nella misura massima ivi prevista. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.
- 4. Le violazioni di cui alle lett. a), b), h) comporteranno, inoltre, il ripristino dello stato dei luoghi da parte del trasgressore. L'Amministrazione, in caso di inottemperanza, ricorrendone i presupposti, può provvedere alla esecuzione in danno recuperando, in tal caso, i costi sostenuti, ivi comprese le spese per l'installazione delle opere provvisionali.



5. Le restanti violazioni elencate al comma 1 sono punite ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.

## Art. 8 Ulteriori misure di tutela

- 1. È fatto, altresì, espresso divieto di:
- a) far cadere o gettare mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare su aree pubbliche o aperte al pubblico, utilizzando a tale scopo gli appositi cestini gettacarte predisposti dal Comune in numero adeguato ai bisogni dei cittadini;
- b) utilizzare lanterne volanti alimentate da fiamma;
- c) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere.
- 2. Le violazioni alla presente disposizione sono punite a norma dell'art. 18 del presente Regolamento.
- 3. Le inosservanze di cui al comma 1, lett. a), se commesse su spiagge, scogliere o aree ad esse prospicienti, nonché in mare, sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del D. Lgs n. 267/2000, da individuarsi nella misura massima prevista al tempo della violazione. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981 l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

# Art. 9 Tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto

- 1. Le aree e i siti di interesse storico, archeologico, artistico, culturale, come descritti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, nella specie: musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi territoriali, nonché gli archivi delle biblioteche ad eccezione dei luoghi di cui all'art. 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 -, risultano di prioritario interesse e di tutela da parte dell'Amministrazione comunale, poiché destinati alla fruizione estetica delle prospettive monumentali e architettoniche ivi esistenti.
- 2. Per tali motivi, è vietata qualsiasi condotta ostativa alla fruibilità del patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale o che ne alteri, in qualche maniera, lo stato di conservazione.
- 3. Al pari, è fatto espresso divieto di compromettere in qualsiasi maniera, anche con manifesti, cartelli, scritte e ogni altro strumento non autorizzato, il patrimonio artistico, storico e monumentale della città, le aree riconosciute di interesse archeologico, le chiese e ogni altro luogo di culto.
- 4. È vietato assumere comportamenti generalmente irrispettosi del valore culturale riconosciuto dalla comunità dei monumenti,come sdraiarsi, ovvero stazionare, anche occasionalmente o temporaneamente, consumando cibi e/o bevande, ove presenti sui sagrati dei luoghi di culto, dei monumenti e in prossimità di palazzi ed edifici di interesse artistico-monumentale.
- 5. Nella Galleria Umberto I, nella Galleria Principe di Napoli e in altri siti cittadini di egual pregio (che saranno eventualmente e successivamente individuati con delibera di Giunta) è fatto divieto di:



- a) attività ludiche (es. gioco del pallone) che generano disturbo alla sicurezza urbana e alla quiete pubblica nonché potenzialmente pregiudizievoli per la tutela del patrimonio artistico (pavimentazione, facciate di edifici);
- b) accesso e transito a qualsiasi veicolo (ivi inclusi velocipedi), fatti salvi mezzi mobili autorizzati e quelli abilitati al trasporto di soggetti diversamente abili;
- c) accesso e transito a qualsiasi acceleratore di andatura (tra cui pattini e monopattini);
- d) accesso e transito a mezzi e/o carrelli per il trasporto di merci di peso non superiore ai 200 kg per mq non dotati di gomme pneumatiche;
- e) accesso e transito a mezzi o attrezzature che possono arrecare danni, per le loro caratteristiche o il loro peso, alla pavimentazione;
- f) utilizzo di sostanze che possa arrecare danni alle superfici;
- g) sistemazione di arredi non muniti di idonei piedi gommati.
- 6. Le inosservanze al precedente comma 5 eccezion fatta per la fattispecie di cui alla lett. a), per la quale si applica la sanzione prevista dall'art. 18 del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000, da individuarsi nella misura massima prevista al tempo della violazione e ai sensi dell'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981 l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.
- 7. All'interno dei beni monumentali (fra i quali Castel Nuovo, Castel dell'Ovo e il Palazzo delle Arti di Napoli) e delle loro pertinenze interdette al traffico veicolare è vietata la sosta di veicoli, fatta eccezione per il carico e lo scarico di merci per il tempo strettamente necessario, o per altre ipotesi oggetto di specifica autorizzazione. I comportamenti contrari a tale previsione sono puniti con la sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/00 nella misura massima ivi prevista. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della L. n. 689/1981, per le predette violazioni l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

#### Art 10

## Misure a tutela del decoro e della sicurezza urbana di particolari luoghi

- 1. Chiunque ponga in essere condotte, in particolare: ubriachezza; atti contrari alla pubblica decenza; esercizio abusivo del commercio o del parcheggio abusivo, che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle aree interne delle Infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, è soggetto all'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto nelle forme e con le modalità previste dalla normativa indicata dall'art. 9 del d.l. n. 14/2017, convertito con modificazioni in legge n. 48/2017.
- 2. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto, altresì, nei confronti di chi commette le suddette violazioni nelle aree individuate nell'Allegato 1 del presente Regolamento.



# Capo III QUIETE PUBBLICA E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE.

#### **Art. 11**

## Valorizzazione delle attività che favoriscono l'aggregazione sociale.

- 1. Il Comune incoraggia e valorizza le attività di intrattenimento e di svago, promuove il corretto utilizzo del tempo libero inteso come divertimento sano e benessere psico-fisico, in quanto strumenti fondamentali di aggregazione sociale e di prevenzione della devianza sociale, soprattutto giovanile.
- 2. Il Comune contempera gli interessi legati alla realizzazione delle attività ricreative e alla libertà di iniziativa economica con gli interessi parimenti meritevoli di tutela alla tranquillità e alla serenità della vita delle persone sia nel normale svolgimento delle occupazioni sia nel riposo.

## Art. 12 Tutela del riposo e della serenità dei cittadini.

- 1. È fatto espresso divieto a chiunque, nei luoghi pubblici e privati, di disturbare la quiete pubblica con il proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere.
- 2. Nei limiti previsti dalla normativa vigente sull'impatto acustico, i gestori o i titolari di esercizi pubblici, in particolare di somministrazione e/o di intrattenimento e svago anche se sotto forma di circoli privati o associazioni culturali devono assicurare che i locali al chiuso nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale che suoni e rumori non siano udibili all'esterno oltre i limiti di accettabilità come previsto dalla L. 447/1995 e decreti attuativi e dal Piano di Zonizzazione Acustico vigente.
- 3. Sono vietate tutte le emissioni rumorose nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tali da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, attraverso schiamazzi o l'uso ad eccessivo volume di impianti musicali o televisivi.
- 4. Fatte salve le attività di spettacolo e/o manifestazioni temporanee che necessitano di specifiche autorizzazioni nelle piazze, strade o altri spazi pubblici è fatto divieto a chiunque l'utilizzo di strumenti di amplificazione, comunque alimentati, e l'utilizzo di strumenti di percussione. Questa disposizione si attua anche alla disciplina dell'Arte di Strada, fermo restando la possibilità di prevedere nel Regolamento per l'Arte di Strada nella Città di Napoli specifiche aree dove consentire l'utilizzo di amplificatori e/o percussioni.
- 5. Fermo restando quanto previsto dal vigente Codice della Strada, l'emissione sonora generata da strumenti a bordo di veicoli non deve propagarsi, al di fuori dell'abitacolo dei veicoli stessi, oltre i limiti sonori massimi previsti dall'art. 350 del Regolamento di Attuazione del C.d.S.
- 6. Le limitazioni di orario previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico per le manifestazioni aperte al pubblico non si applicano agli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale, direttamente o tramite il supporto di organizzazioni private, in occasione della festività del Capodanno.
- 7. Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente articolo sono punite mediante l'applicazione, nella misura massima, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D.Lgs n.



267/00. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

#### Art. 13

Consumo, somministrazione e vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche, o comunque detenute in contenitori di vetro e/o lattine. Misure contro l'occupazione abusiva di suolo pubblico.

- 1. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai laboratori di produzione artigianale di alimenti autorizzati alla vendita per asporto e ai pubblici esercizi, di vendere per asporto, anche attraverso apparecchi automatici ad eccezione di quelli collocati presso le Stazioni ferroviarie e gli Aeroporti qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 24:00 fino alle ore 6:00.
- 2. È fatto, altresì, divieto agli esercizi commerciali di vicinato, alle media e grandi strutture, di vendere bevande alcoliche e superalcoliche da asporto dalle ore 24:00 alle ore 6:00.
- 3. È, inoltre, posto divieto agli esercizi pubblici, compresi gli esercizi ove si svolgono con qualsiasi modalità spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, circoli privati, di somministrare e vendere alcolici di qualsiasi ore 3:00 alle ore 6:00
- 4. Dalle ore 24.00 alle ore 7.00 nelle strade pubbliche o aperte al pubblico è altresì vietato il consumo di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro e lattine.
- 5. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
- 6. Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico, fatta salva la facoltà del Sindaco di applicare le misure di cui all'art. 3, comma 16, della L. 15 luglio 2009, n. 94, in presenza di una prima violazione di norme di legge o di regolamenti accertata dagli organi di Polizia, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative, è formulato al trasgressore un atto di diffida a non reiterare ulteriormente l'occupazione abusiva di suolo pubblico, con l'avvertenza che, in caso contrario, sarà disposta, senza ulteriore avviso, la sospensione dell'attività per un periodo di 3 (tre) giorni, ai sensi dell'art. 6 della L. 25 marzo 1997, n. 77. Per ogni successiva ripetizione dell'infrazione a carico dello stesso soggetto, nei 12 (dodici) mesi dalla data del primo accertamento, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative, è disposta la sanzione della sospensione dell'attività mediante la chiusura per giorni 3 (tre), ai sensi dell'art. 6 della L. 25 marzo 1997, n. 77.
- 7. È facoltà del Sindaco, previa istruttoria posta in essere dal servizio competente, applicare l'art. 3, comma 16, della L. 15 luglio 2009, n. 94, anche nel caso di mancata adozione di provvedimenti finalizzati alla pulizia dello spazio antistante il proprio esercizio. In particolare, qualora si tratti di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa a cura dell'ufficio accertatore al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 36, ult. co. del DPR 29 settembre 1973 n. 600.
- 8. Le violazioni alle prescrizioni contenute al comma 1) del presente articolo sono punite con l'applicazione, nella misura massima, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D. Lgs n. 267/00. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della L. n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.



- 9. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 2) e 3) sono punite ai sensi e per gli effetti del D.L 3 agosto 2007, n. 117 (convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, così come modificato dall'art. 54 della L. 29 luglio 2010, n. 120).
- 10. Le violazioni alle prescrizioni contenute al comma 4) sono punite ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.
- 11. Nelle aree di cui all'Allegato 1, il Sindaco al fine di superare specifiche e ben localizzate situazioni in cui si determini una esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con propria ordinanza non contingibile e urgente di cui al comma 7 bis del citato art. 50, può disciplinare, relativamente agli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusi i pubblici esercizi di somministrazione relativamente al servizio ai tavoli, l'orario di chiusura, consentendo la riapertura delle attività, non prima delle ore 5.00 del mattino. In ogni caso, sono consentiti 30 (trenta) minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti e interni al locale stesso.
- 12. L'ordinanza di cui al precedente comma 11 può essere adottata, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per un periodo, rinnovabile, non superiore a 30 (trenta) giorni e per determinate zone delle città incluse nelle aree di cui all'Allegato 1 per le quali risulti, sulla base di relazioni della Polizia Locale o di altri elementi istruttori un afflusso particolarmente rilevante di persone nelle ore notturne, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o, comunque, da fenomeni di aggregazione notturna, che compromettano o rischino di compromettere i valori o gli interessi di cui al comma precedente. Prima del termine di ciascun periodo di vigenza, gli uffici dell'amministrazione rinnovano l'istruttoria ai fini della decisione in merito alla adozione di un'ulteriore ordinanza per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni.
- 13. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco come disposto ai commi 11 e 12 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per 2 (due) volte in 12 (dodici) mesi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

# Art. 14 Proiezioni degli esercizi commerciali sulla pubblica via.

È vietato agli esercizi commerciali privi di specifica concessione per l'occupazione di suolo pubblico rivolgere schermi o altri sistemi di proiezione verso la pubblica via, qualora possa procurare distrazione con conseguente ostacolo alla scorrevolezza o alla sicurezza della circolazione veicolare o pedonale.



# Capo IV SICUREZZA URBANA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI.

# Art. 15 Attività di riparazione veicoli e altre attività artigianali.

- 1. Agli esercenti le attività di carrozzeria, officina meccanica, autolavaggio, falegnameria, nonché ai fabbri e agli artigiani in generale è fatto divieto di svolgere sul suolo pubblico e/o ad uso pubblico e sugli spazi adibiti ai passi carrabili qualsiasi tipo di lavorazione o depositare cose o veicoli e ogni tipo di manufatto oggetto del proprio lavoro, qualora lo svolgimento dell'attività sia di ostacolo alla scorrevolezza o alla sicurezza della circolazione veicolare o pedonale.
- 2. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice della Strada, le violazioni ai divieti di cui al comma 1 sono punite mediante applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura massima prevista, di cui all'art. 7-bis, del D. Lgs n. 267/2000. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

# Art. 16 Obblighi di pulizia.

- 1. Gli esercenti sono tenuti alla pulizia degli spazi pubblici antistanti l'esercizio commerciale e il suolo pubblico eventualmente occupato, per un raggio non inferiore a due metri. Gli stessi provvedono, pertanto, al mantenimento della pulizia e dell'ordine sia durante l'orario di apertura, sia mediante un servizio di pulizia aggiuntiva, subito dopo le operazioni di carico e di scarico di merci e subito dopo l'orario di chiusura.
- 2. Gli esercenti conferiscono i rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività commerciale e artigianale nel rispetto delle specifiche disposizioni comunali emanate in materia.
- 3. I gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli, associazioni e assimilati, sono tenuti a predisporre contenitori differenziati per il pubblico ed a conferire i rifiuti in forma differenziata. A tal fine, sono tenuti a prevedere idonei spazi interni per allocare le attrezzature destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti.
- 4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo determina l'applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura massima prevista, di cui all'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/2000. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.



# TITOLO III SANZIONI.

# Art. 17 Vigilanza.

- 1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti e ufficiali del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto delle loro funzioni e delle qualità ad essi attribuite.
- 2. Gli agenti e gli ufficiali del Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, nonché nell'ambito delle qualità ad essi attribuite, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, Corpi od Organi di polizia statale.

# Art. 18 Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.

- 1 Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non è indicata una specifica sanzione, sono punite, ai sensi degli artt. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e 16, comma 1, della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2 L'accertamento di ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e di ogni abuso di atto di concessione, di autorizzazione o di segnalazione certificata di inizio attività consente di ordinare al trasgressore e/o al responsabile l'interruzione immediata del fatto illecito o dell'attività abusiva e di effettuare la segnalazione al Servizio competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori e/o di revoca.
- 3. La ripetizione, nel periodo di 12 (dodici) mesi, dalla data del primo accertamento, della violazione dei precetti di cui agli articoli del presente Regolamento può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dagli artt. 9 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) ai fini della sospensione o della revoca dell'autorizzazione o dell'atto equivalente.
- 4. In particolare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), per "abuso del titolo" (autorizzazione o regime autorizzatorio formatosi per segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A.), s'intende non solo l'uso del titolo per scopi diversi da quelli per i quali è previsto, ma anche la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio autorizzato, in dispregio delle prescrizioni contenute nella legislazione vigente e nelle altre fonti sub primarie, relativamente a:



- vendita di alcolici a minori di 18 anni (L. n. 125/2001 e s.m.i.);
- vendita/somministrazione di alcolici a minori di 16 anni (art. 689 c.p.);
- esercizi pubblici muniti di licenza ex art. 86 TULPS e locali di spettacolo/intrattenimento che vendono o somministrano bevande alcoliche o superalcoliche dopo le ore 3:00 (d.l. n. 117/2007, come convertito dalla L. n. 160/2007);
- casi di violazione della normativa vigente sull'impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995, decreti attuativi e Piano Zonizzazione Acustico vigente."
- 5. In presenza di una prima recidiva della violazione di legge o di regolamenti, accertata dagli organi di Polizia, che si configura come "abuso del titolo" ai sensi dei precedenti commi, l'ufficio competente al rilascio del titolo, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative e, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 7 (sette) giorni, alla seconda recidiva dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 30 (trenta) giorni, alla terza recidiva dispone la sanzione della revoca del titolo.

#### Art. 19

## Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione, di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, sia stato modificato lo stato dei luoghi, l'accertamento della relativa violazione consente l'attivazione del procedimento preordinato affinché l'Ufficio competente ordini al trasgressore e/o al responsabile il ripristino del precedente stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, il Comune, valutati gli interessi pubblici coinvolti, può procedere in loro danno. I trasgressori sono tenuti al rimborso al Comune di tutte le spese occorse.

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI.

## Art. 20

## Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 (quindici) giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio.

## **Art. 21**

## Abrogazioni.

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, continuano ad avere efficacia le disposizioni del previgente Regolamento comunale di Polizia Urbana.



# **ALLEGATO 1**

Elenco delle aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni in L. n. 48/2017. Per aree si intendono le sottoindicate vie: strade e piazze.

Via	Agnano Astroni
Via	Alabardieri
Vico	II Alabardieri
Via	Alvino
Via	Aquila
Viale	Astronauti
Via	Aurelio Fierro
Piazza	Bagnoli
Via	Bagnoli
Largo	Banchi Nuovi
Largo	Baracche
Via	Bari
Via	Battisti Cesare
Via	Bausan Giovanni
Via	Beccadelli Antonio
Vico	Belledonne a Chiaia
Vicoletto	Belledonne
Piazza	Bellini Vincenzo
Via	Bellini Vincenzo
Largo	Berlinguer Enrico
Via	Bernini
Via	Bisignano a Chiaia
Via	Bologna
Via	Bonito
Vico	Buongiorno
Via	Brindisi
Via	Calenda Vincenzo
Via	Candelora
Via	Capitelli Domenico
Via	Caracciolo Francesco



Via	Caracciolo Tristano
Via	Carceri San Felice
Piazza	Carbonara
Via	Cardinale Guglielmo Sanfelice
Via	Carducci Giosuè
Piazza	Carità
Piazza	Carlo III
Via	Carriera Grande
Via	Carrozzieri a Monteoliveto
Via	Casanova
Via	Cavallerizza a Chiaia
Via	Cervantes
Via	Chiaia
Via	Chiatamone
Via	Cilea
Via	Cifariello
Via	Cisterna Dell'Olio
Via	Concezione a Montecalvario
Via	Conte di Ruvo
Discesa	Coroglio
Via	Coroglio
Largo	Corpo di Napoli
Via	Cosmi e Damiano
Via	Croce Benedetto
Vico	da Sessa Taddeo
Piazza	Dante
Vico	D'Afflitto
Piazzale	D'Annunzio
Via	De Cesare Carlo
Via	Alcide De Gasperi
Piazza	Del Gesù
Via	de Marinis Enrico
Via	De Nicola Enrico
Via	Agostino Depretis
Via	De Roberto Domenico
Via	Dei Mille



Vico	dei Sospiri
Via	Del Maio di Porto
Viale	Dhorn
Via	Diaz Armando
Via	Duchesca e traverse
Via	Duilio Caio
Largo	Ecce Homo
Viale	Farnese
Via	Falcone Aniello
Largo	Ferrandina
Via	Ferrara
Via	Ferraris Galileo
Via	Ferrigni Giuseppe
Via	F.S. Gargiulo
Via	Figurelle
Via	Fiorelli Giuseppe
Via	Filangieri Riccardo di Candida Gonzaga
Via	Firenze
Via	Fontana
Via	Forcella
Via	Foria
Piazza	Fuga
Via	Gaiola
Piazza	Garibaldi Giuseppe
	Garibaldi Giuseppe e traverse (da Via
Via	Casanova a Via Marina)
Via	Genova
Via	Gian Battista Marino
Piazza	Gianturco Emanuele
Via	Giordano Bruno
Via	Giulio Cesare
Via	Giudecca Vecchia.
Via	Giusso Girolamo
Via	Gradoni di Chiaia
Via	Guantai Nuovi
Piazza del	Gesù



Via	Kerbaker
Vico	I Quercia
Vico	II Porte a Toledo
Via	Imparato Ferrante
Via	Ippodromo di Agnano
Vico	Ischitella
Via	Largo D'Araniello
Via	Lettieri Pietro Antonio
Corso	Leone Giovanni
Via	Leopardi
Via	Luca Giordano
Via	Lucci Arnaldo
Via	Lungo Gelso
Vico	Lungo Gelso
Via	Lungo Teatro Nuovo
Via	Maddalena comandante Umberto
Via	Marechiaro
Largo	Marina
Via	Martucci Giuseppe
Piazza	Matteotti
Area	Mazzocchi Alessio
Piazza	Medaglie D'Oro
Vico	Mercato
Piazza	Mercato
Via	Mergellina
Via	Meridionale
Via	Merliani Giovanni
Via	Mezzocannone
Piazza	Milano
Vico	Milano
Piazza	Miraglia Luigi
Piazza	Montecalvario
Via	Montecalvario
Via	Monteleone
Piazza	Monteoliveto
Via	Monteoliveto



Via	Monticelli Teodoro
Via	Morghen
Piazza	Municipio
Via	Nardones
Piazza	Nazionale
Via	Nazionale e traverse
Via	Nilo
Piazza	Nilo
Via	Nisida
Via	Nolana e traverse
Via	Novara
Via	Nazario Sauro
Piazzetta	Nuova Agnano
Via	Orsini Generale Giordano
Via	Partenope
Via	Paladino Giovanni
Via	Palepoli
Corso	Palermo
Via	Pallonetto Santa Chiara
Via	Parma
Vico	Pavia
Via	Pessina Enrico
Via	Petrarca Francesco
Via	Pica Giuseppe e traverse
Via	Pirandello
Via	Pignatelli Generale Francesco
Via	Placido Pasquale
Via	Poerio Alessandro
Via	Poerio Carlo
Via	Ponte di Casanova
Via	Ponte di Tappia
Via	Port'Alba
Piazzetta	Posillipo
Via	Posillipo
Via di	Pozzuoli
Via	Preti Mattia



Piazza	Principe Umberto
Vico	Provinciale San Gennaro
Piazza	Ricciardi Nicola
Piazza	Rimini
Via	Riviera di Chiaia
Piazzetta	Rodinò
Piazza	Rosaroll Cesare
Via	Rossini
Via	Russo Ferdinando
Via	Salita Scudillo
Piazza	Sannazaro
Via	Sannazaro
Via	San Biagio dei Librai
Via	San Carlo
Vico	San Domenico
Via	San Domenico
Piazza	San Domenico Maggiore
Via	San Giacomo
Via	San Giovanni Maggiore Pignatelli
Rampe	San Giovanni Maggiore
Piazza	San Luigi
Largo	San Martino
Via	San Pasquale a Chiaia
Piazza	San Pasquale a Chiaia
Via	San Pietro a Majella
Via	San Sebastiano
Via	San Sepolcro
Vico	Sant'Aniello a Caponapoli
Via	Sant'Anna dei Lombardi
Piazzetta	Sant'Anna di Palazzo
Salita	Sant'Anna di Palazzo
Via	Sant'Antonio Abate
Via	Santa Chiara
Via	Santa Croce
Via	San Francesco di Paola
Via	Santa Lucia



Vico	Santa Maria a Cappella Vecchia
Via	Santa Maria delle Grazie
Via	Santa Maria di Costantinopoli
Piazza	Santa Maria La Nova
Via	Santa Teresa a Chiaia
Vico	Satriano
Via	Scarlatti
Via	Schilizzi Matteo
Via	Sedile di Porto
Vico	Sergente Maggiore
Via	Simonelli
Via	Spadari
Corso	Spaventa Silvio
Via	Speranzella
Piazzale	Tecchio
Via	Terracina
Vico	Teatro Nuovo
Via	Tito Angelino
Via	Toledo
Vico	Torino
Largo	Torraca
Via	Traccia
Vico	Tre Re a Toledo
Vico	Tre Regine
Vico	Trieste e Trento
Vico Lungo	Trinità degli Spagnoli
Calata	Trinità Maggiore
Via	Umberto e traverse
Via	Vasto a Capuana
Piazza	Vanvitelli
Via	Venezia
Piazza	Venezia
Via	Vergini
Via	Vespucci
Via	Vicaria Vecchia
Piazza	Vicinale Abbandonata degli Astroni



Piazza	Vittoria
Via	Vittoria Colonna
Via	Vittorio Emanuele III

Le disposizioni sono applicate anche in aree ove presenti presidi sanitari, plessi scolastici, sedi universitarie e aree cimiteriali.